

SENTENZA N. 74
RG. 1120/07 R.G. Lavoro

CRON. N. 288
19 GEN. 2009



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro

Composta dai Signori magistrati:

Dott. Angela Ruiz

Presidente

Dott.ssa Paola Accardo

Consigliere rel.

Dott.ssa Laura Trogni

Consigliere

All'udienza del 11-12-2008, nella causa civile in grado d'appello,
iscritta al numero di ruolo soprariportato, promossa con ricorso
depositato ha emesso la seguente

SENTENZA

tra

~~_____~~
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Lazzarini, presso il cui
studio in Milano, via Ippolito Rosellini 12 è elettivamente
domiciliata

appellante

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato
presso la stessa in Milano, v. Freguglia 1 (avv. Vanadia)

appellato

Oggetto: indennizzo I.210/92- app. sent Tribunale di Milano 1608/07 (Atanasio)
I Procuratori delle parti così precisavano le

CONCLUSIONI

Conclusione Appello

Sotto l'ulteriore profilo della quantificazione del danno subito, come anche emerge dalle pronunzie sopra riportate - allegate al fascicolo per esteso -, pur essendo estremamente difficoltoso qualificare la natura e quantificare economicamente il danno non patrimoniale effettivamente subito dal privato per effetto dell'attesa e della mancanza d'informazione causati dal comportamento omissivo della PA, non per questo non può esservi risarcimento, ben potendosi, al contrario, accedersi alla soluzione intermedia di riconoscere la spettanza di un risarcimento in via equitativa.

Nel caso in esame, tra l'altro, il disagio esistenziale - riconoscibile *in re ipsa* come fatto notorio ex art. 115 c.p.c., per l'esasperazione inevitabilmente associata all'attesa, per quasi sei anni (sic!!!!!!), dell'esito di un procedimento collegato alla percezione di un sostanzioso beneficio previsto per legge - si è ulteriormente acuito in considerazione della età non più giovanissima della ricorrente (si ricordi che l'età media di un talassemico non supera ad oggi i quaranta anni di età) e della ridotta aspettativa di vita, causata anche e proprio dal danno irreversibile post-trasfusionale che il procedimento avrebbe dovuto invece, in tempi brevi o comunque ragionevoli, indennizzare

TANTO PREMESSO

La Signora [redacted] *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che, in accoglimento del proposto ricorso in appello ed in parziale riforma dell'appellata sentenza,

- in relazione alle somme già percepite, relativamente al residuo capitale ancora dovuto, gli interessi legali a far data dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa vengano riconosciuti, per il periodo (relativo alla corresponsione degli arretrati doc. K5) compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ed il 31.07.2000, sulla sommatoria dei ratei bimestrali correttamente rivalutati (e non soltanto sulle differenze maturate a titolo di rivalutazione ISTAT della somma corrispondente all'indennità integrativa speciale come parrebbe leggendo l'impugnata sentenza);



- la decorrenza dei 121 giorni necessari per la maturazione del diritto agli interessi legali sia fissata al 16.03.1995 (data di presentazione della domanda amministrativa) e non al 01.04.1995 (semplicemente il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa – v. doc. K2);
- venga accertato e dichiarato che il comportamento tenuto dal Ministero della Salute dalla data di presentazione della domanda d'indennizzo e fino alla corresponsione degli arretrati è stato contrario agli obblighi di correttezza, di diligenza e di buona fede, alle regole di buon andamento della PA e, per l'effetto, condannare il Ministero della Salute, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, a risarcire l'appellante del danno non patrimoniale subito – da qualificarsi come fatto notorio *ex art. 115 c.p.c.*, nella misura equitativamente stabilita dal giudice anche sulla scorta dei precedenti analoghi illustrati in narrativa e con il riconoscimento degli interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali anche del presente grado di appello, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- Copia sentenza Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1608/2007
- Copia sentenza Corte Appello di Milano, Sezione Lavoro, n. 196/2004
- Copia sentenza Corte Appello di Milano, Sezione Lavoro, n. 524/2003
- Copia sentenza Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 3358/2002
- Copia sentenza Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 1254/2006
- Copia sentenza Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 3981/2006
- Copia dispositivo sentenza Corte Appello di Milano, Sez. Lavoro, nella causa RG 1774-2005,
- Rel. Dr.ssa Curcio
- Copia dispositivo sentenza Corte Appello di Milano, Sez. Lavoro, nella causa RG 2163-2005,
- Rel. Dr.ssa Ruiz



- I. Copia dispositivo sentenza Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, nella causa RG 1552-2007, Dr.ssa Porcelli
- J. Copia dispositivo sentenza Tribunale civile di Varese, Sezione Lavoro, nella causa RG 825-2005, Dr.ssa Fedele
- K. Fascicolo del giudizio di primo grado
Milano, 27 giugno, 2007

Avv. Simone LAZZARINI



Secondo la regola generale del riparto dell'onus probandi di cui all' art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi della pretesa di risarcimento del danno esistenziale avrebbe dovuto essere data dalla parte che tale danno lamentava.

Più esattamente, la prova avrebbe dovuto investire l'esistenza del colpevole ritardo, del nesso causale nonché dell'elemento soggettivo — dolo o colpa grave — onde dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicabilità degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Invece, nel caso in esame, l'esistenza di tali elementi è data per presunta, in mancanza anche di un qualsiasi inizio di prova.

In ogni caso ed in via subordinata, si osserva che assolutamente infondata è la considerazione dell'appellante, secondo cui il danno lamentato non sarebbe stato contestato dal Ministero in primo grado e quindi dovrebbe ritenersi provato.

Tale affermazione non è assolutamente corrispondente al vero, in quanto al domanda risarcitoria è stata espressamente contestata dal Ministero alle pagine 6 e 7 della memoria di costituzione e risposta di primo grado.

Per il che, il Ministero della Salute, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

conclusioni

"Voglia l'Ecc.ma Corte adita dichiarare che nulla è dovuto dal Ministero della Salute alla sig.ra [REDACTED] a titolo di risarcimento del maggior danno da ritardo, respingendo l'appello sul punto e confermando il relativo capo della sentenza di primo grado.

Celentano
M. Costa



Con vittoria o almeno compensazione delle spese del presente
grado di giudizio.”

Si deposita:

1 - originale appello notificato

2 - fascicolo di primo grado

Milano, 7 novembre 2008

Avv. Silvana Vanadia
Avvocato dello Stato



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n.1608/07, il Tribunale di Milano ha accertato il diritto della signora [redacted] portatrice di danni irreversibili da trasfusioni, alla rivalutazione sia dell'indennizzo che dell'indennità integrativa speciale, secondo il tasso annuale d'inflazione programmata, ai sensi dell'art. 2 L.210/92 con condanna del Ministero alla corresponsione degli importi ancora dovuti e degli interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa.

Lamentava l'appellante il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, per il grandissimo ritardo dal parte del Ministero a dar corso alla pratica ed ad erogare i benefici.

L'appellante lamenta inoltre poca chiarezza del dispositivo in ordine alla spettanza degli interessi legali, non solo sulle differenze dovute in forza della sentenza, ma anche sui quanto già corrisposto dal Ministero, ma in ritardo, e l'errore materiale dell'indicazione della data della proposizione della domanda amministrativa.

Resiste l'appellato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il principale motivo d'appello propone una controversa questione che ha avuto di recente soluzione favorevole all'appellante nei precedenti di questa Corte (c.f.r. sent.n.1237/2008 rel. Trogni).

Come rilevato nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6572 del 24/03/2006, precipuo rilievo assume rispetto al danno non patrimoniale che, nella fattispecie, è costituito dai patimenti fisiopsichici per l'ingiustificato protrarsi dell'attesa di una prestazione dovuta danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cass. n. 9834 del 6 luglio 2002) per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole di cui all'art. 2727 cod. civ. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano quei fatti da cui si possa coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

D'altro canto, per quanto riguarda il "tipo" di danno lamentato, non potrebbe essere invocata, per affermarne l'irrisarcibilità, la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.26972 dell'11 novembre 2008, che reagisce alle tendenze moltiplicative delle voci di danno ed in forza della quale la sofferenza per l'ingiustificata lunga attesa, rientrerebbe comunque nel

danno morale risarcibile secondo le previsioni dell'art. 2059 cod. civ., nell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalle sentenze 8827 ed 8828/2003

Nel caso in esame l'appellante è affetta da talassemia *maior* e quindi da una patologia che ha imposto e impone di sottoporsi a periodiche trasfusioni di sangue. A causa delle trasfusioni subite a questa patologia si è associata un'altra grave malattia rappresentata dalla epatopatia cronica.

Per queste situazioni lo Stato ha riconosciuto il diritto ad una prestazione economica, di natura assistenziale, fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua degli artt. 2 e 38 della Costituzione, a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (v. Corte Cost. n. 226/2000 e n. 342/2006; Cass. conf.).

Ma per il riconoscimento di questa prestazione, la [redacted] ha dovuto attendere quasi sei anni dalla domanda (domanda amministrativa del 20 febbraio 1995, comunicazione dell'esito della visita nel gennaio 2000; inizio dell'erogazione bimestrale il 31 7 2000 ed erogazione degli arretrati al 7 8 2000, nonostante il caso non presentasse particolari problemi sotto il profilo medico- legale.

E' vero, come affermato dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Cass. n. 6436/2008 in fattispecie di ritardo nella esecuzione della sentenza di primo grado), che l'indennizzo non è strumento direttamente rivolto alla garanzia del diritto alla salute: tuttavia è lo Stato che ritiene giustamente di sostenere sotto il profilo economico chi incolpevolmente ha contratto una grave patologia a carattere cronico e vi deve convivere stabilmente. Nel caso in esame, si tratta di soggetto per il quale la nuova patologia a carattere cronico, l'epatite, si è aggiunta ad una situazione già gravemente penosa quale la talassemia e che ha contratto la nuova malattia per curare la prima.

Ed allora non può negarsi che il ritardo ingiustificato di anni (rispetto al pur ampio termine di cui all'art. 5 legge n. 210 del 2001 e di cui al d.m. n. 514/1998) nella erogazione dell'indennizzo non può non incidere su valori costituzionalmente tutelati (artt. 2 e 38 cost.), in particolare sul diritto di affrontare le pene di una grave malattia e di una condizione di vita inevitabilmente compromessa con la dignità cui concorre anche la tranquillità economica che in questo caso è espressione di un dovere di solidarietà sociale, che viene dunque a sua volta gravemente vulnerato dall'attesa per anni del riconoscimento del proprio diritto non motivata da ragione alcuna.



og

Tale danno va liquidato d'equità, secondo il criterio già in precedenza seguito da questa Corte in ragione del 20% dell'importo capitale dovuto alle appellanti dalla scadenza del termine massimo previsto dalla legge per l'erogazione della prestazione sino al saldo effettivo.

La sentenza va parzialmente riformata con l'aggiunta di questa ulteriore condanna.

Va altresì corretto l'errore materiale della data indicata tra parentesi nel dispositivo come di proposizione della domanda amministrativa.

Tale data è il 16 3 2005.

Non risulta che il primo giudice abbia inteso circoscrivere la condanna al pagamento degli interessi legali a partire dal 121mo giorno dalla domanda amministrativa alle sole differenze ancora dovute. La statuizione è chiaramente da intendersi riferita a tutti gli importi corrisposti in ritardo.

In conclusione la sentenza va parzialmente riformata come da dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'appellante in € 1.550,00 oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n.1608/07 del Tribunale di Milano, corretta la data di decorrenza indicata al 1 4 95 dalla domanda amministrativa al 16 3 2005, condanna il Ministero a pagare quale danno per il ritardo il 20% dell'importo capitale maturato dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, fino al saldo; conferma nel resto; condanna il Ministero a pagare le spese del presente grado, liquidate € 1.550,00 oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

Milano, 11 dicembre 2008

Il Presidente
Angela Ruiz

Angela Ruiz

L'Estensore
Paola Accardo

Paola Accardo

CORTE D'APPELLO di MILANO

Sec. Invoco
Reca pubblica mediante
deposita in Cancelleria

OGGI 19 GEN. 2009

IL FUNZIONARIO
CANCELLERIA